

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Verbale n. 19/2025 del 09/12/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MODIFICA ED APPROVAZIONE"

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Gloriana Villa, nominata Revisore dei Conti del Comune di Ome (BS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell'11/04/2024, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs n. 267/2000,

preso atto

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MODIFICA E APPROVAZIONE";

visto

il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021;

verificate

- la sopra citata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta in data 4 dicembre 2025, inerente l'oggetto sopra riportato, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- le modifiche da apportare al regolamento comunale ed evidenziate nell'allegato A della suddetta proposta di deliberazione;

E
COMUNE DI OME
Comune di Ome
Protocollo N.0008864/2025 del 10/12/2025

considerato che

è richiesto specifico parere al Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) n.7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

tenuto conto che

- ai sensi dell'art. 52 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 gli Enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il termine per deliberare in materia di tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali coincide con quello fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni tariffarie e regolamentari, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" (febbraio 2019) al punto 2.8 include tra i regolamenti sui quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio parere:
 - il regolamento per applicazione imposta di pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni (punto f.)
 - il regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone (punto g.);

preso atto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI
- MODIFICA E APPROVAZIONE"

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Gloriana Villa

